



DETERMINAZIONE N. **680**

del **25 MAR. 2014**

Atti n. 728/12 - all. 44 CB

CONVENZIONE ATTIVA CON LA CASA DI CURA IGEA PER L'ESECUZIONE DI REFERTAZIONE DI ESAMI DI RMN E TAC

IL DIRETTORE GENERALE,

RICHIAMATA la determinazione n. 2096/12, in atti, con la quale è stata stipulata la convenzione in oggetto, per il periodo 22.8.2012/31.12.2012;

VISTA la nota in atti della Casa di Cura Igea con la quale viene richiesto il rinnovo della convenzione in oggetto anche per l'anno in corso;

CONSTATATO che la Fondazione, con nota 20.3.2014, in atti, ha comunicato alla suddetta Casa di Cura la disponibilità al rinnovo della collaborazione in oggetto, come da testo di convenzione allo scopo predisposto e trasmesso con la predetta nota, al fine di formalizzare il rapporto per il periodo 1.1.2014/31.12.2014;

DATO ATTO che il Rappresentante Legale della Casa di Cura ha dichiarato che la stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività sanitaria, come da Deliberazione n. 611 del 22.4.1999 dell'ASL Città di Milano ed ha ottenuto il provvedimento regionale di accreditamento e la conseguente iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate, con Deliberazione della Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. VI/46100 del 8.11.1999;

DATO ATTO, altresì, che la convenzione in oggetto non serve ad integrare i requisiti minimi di dotazione organica del personale, richiesti per l'accREDITAMENTO con il SSR;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, che consente alle Aziende Ospedaliere, che erogano attività sanitarie ospedaliere e specialistiche, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare del 22 dicembre 2004, prot. n. 2004.00G2997, ha ulteriormente puntualizzato le condizioni alle quali subordinare la stipula di convenzioni tra Aziende pubbliche e Strutture Private Accreditate, che si possono così riassumere:

- a) soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.R.: si tratta di un vincolo espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 31/97 e che è traducibile, in concreto, nell'esigenza di non compromettere la corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'azienda pubblica che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

6807

del

25 MAR. 2014

Atti n. 728/12 - all. 44 CB

- b) mantenimento del proprio livello di competitività: posto che nel nostro sistema vige il principio della competitività tra strutture sanitarie, è evidente che la "vendita di prestazioni" da parte di un'azienda pubblica non deve compromettere il livello quali-quantitativo della propria offerta;
- c) divieto di remunerazione del personale medico da parte della Struttura privata: la prestazione è richiesta all'Azienda Ospedaliera che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese;
- d) "autosufficienza" della Struttura richiedente: le prestazioni che vengono richieste dall'azienda privata non devono servire ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento; detti requisiti minimi devono quindi essere posseduti dalla struttura indipendentemente da qualsiasi apporto esterno;

PRECISATO che le prestazioni in questione andrebbero a configurare un incremento di produttività che esiterebbe in un aumento del fondo come obiettivo prestazionale, il cui incremento avrebbe destinazione vincolata a favore dei sanitari interessati e che le stesse potrebbero essere rese:

- a) nel corso dell'attività istituzionale: nel qual caso i compensi pattuiti saranno acquisiti dall'Ente;
- b) in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste: nel qual caso il compenso riconosciuto al personale interessato sarà pari al 60% delle tariffe pattuite; il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà alla Direzione Amministrativa i nominativi del personale che effettuerà le prestazioni nonché le date e gli orari in cui le stesse sono state rese;

RISCONTRATO che il Responsabile dell'U.O. di Neuroradiologia, Dott. Fabio Triulzi, ha espresso la propria disponibilità ad accedere alla proposta della Casa di Cura Igea, accettando le condizioni stabilite dalla Direzione Strategica, precisando che le prestazioni in oggetto saranno rese dai sanitari della suddetta U.O. in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio interessato e comunque presso la Struttura richiedente;

VERIFICATO che la Direzione Sanitaria, a seguito del parere di cui sopra, ha confermato di rinnovare la convenzione per il periodo proposto;

PRECISATO che:

- a) gli importi derivanti dall'attività della convenzione in parola verranno registrati sul C.E. n. 750522 del bilancio del corrente esercizio;
- b) i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato verranno imputati al C.E. n. 501042 del bilancio del medesimo esercizio;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alla richiesta di cui sopra;

DATO ATTO che - nelle more dell'adozione del presente provvedimento - le prestazioni in parola sono state rese;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 680

del 25 MAR. 2014

Atti n. 728/12 - all. 44 CB

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

- 1) di formalizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione con la Casa di Cura Igea, per l'esecuzione di refertazioni di RMN e TAC per il periodo 1.1.2014/31.12.2014, tramite i sanitari afferenti all'U.O.C. di Neuroradiologia, diretta dal Dott. Fabio Triulzi, alle condizioni previste dal contratto in atti;
- 2) di stabilire che i compensi previsti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, svolte dai sanitari interessati in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, saranno attribuiti agli stessi per il 60% del loro importo; prestazioni che saranno considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, precisando che il restante 40% sarà introitato dalla Fondazione;
- 3) di registrare sul C.E. n. 750522 del bilancio del corrente esercizio gli importi derivanti dall'attività della convenzione in oggetto;
- 4) di imputare al C.E. 501042 del bilancio del medesimo esercizio i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato, per l'attività svolta;
- 5) di impegnare l'U.O. Amministrazione e Finanza ad informare dell'avvenuto incasso delle fatture emesse la Direzione Amministrativa, che provvederà a comunicare all'U.O. Risorse Umane gli importi da corrispondere al personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Basifico

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 25 MAR. 2014 N. 680

Procedimento presso l'Unità Organizzativa Sviluppo e Promozione
Pratica trattata da: Sig.ra Claudia Baccini

IRCCS di natura pubblica

www.Albopretorionline.it 09/04/14